

ORIGINALE

COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

Approvato con deliberazione

C. C.

~~C. C.~~

n° 28 in data 3-5-94

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI LAVANDERIA,
PULITURE A SECCO, TINTORIA, SMACCHIATORIA, STIRERIA ED AFFINI
IN GENERE.

ART. 1

Il Comune di Sedriano, nei limiti della Legge 142 dell'8 giugno 1990 e delle altre norme legislative per quanto applicabili, dispone che le attività di lavanderia di qualsiasi tipo, pulitura a secco, tintoria, smacchiatoria ed affini in genere, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali od in forma societaria di persone o capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Sono considerati mestieri affini quelli di sola raccolta e recapito di imprese esercitate anche in forma ambulante, i centri di pulizia di pellicce, tappeti e capi speciali.

Le suddette attività sono subordinate all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia sentita la Commissione di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

ART. 2

Le fonti normative del presente regolamento sono:

- 1 - Art. 5 Legge 142 dell'8 giugno 1990;
- 2 - Art. 5 del vigente Statuto Comunale;
- 3 - Art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;
- 4 - D.M. 2.03.1987 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5 - Art. 64 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n° 773;
- 6 - Legge 10.05.1976, n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7 - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203;
- 8 - L. R. 27.05.1985, n° 62 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9 - Delibera di Giunta Regionale del 24.06.1986, n° 4/10562 in attuazione dell'articolo 1 - quater, voce b) della legge 08.10.1976, n° 690;
- 10 - D.P.R. 10.09.1982, n° 915 e successive modifiche ed integrazioni;
- 11 - Titolo III del vigente regolamento di Igiene.

IL SINDACO

March



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Deola Resse)

[Handwritten signature]

ART. 3

Nella domanda di autorizzazione diretta al Sindaco, che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta, il richiedente dovrà indicare:

- 1 - Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- 2 - Indirizzo preciso della residenza e del Codice Fiscale;
- 3 - Indirizzo dell'ubicazione del laboratorio ed ubicazione dell'attività svolta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) due planimetrie del laboratorio;
- b) scheda informativa sull'insediamento del tipo predisposto dall'USSL;
- c) nei casi di impresa gestita in forma societaria deve allegarsi la copia conforme dell'atto costitutivo della Società e dell'eventuale statuto;
- d) qualora l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 sia richiesta una specifica qualificazione, alla domanda dovrà essere allegato l'attestato specifico.

Il prestampato della domanda e la scheda di cui al punto b) sono forniti dall'Ufficio Commercio ed Artigianato al quale è demandata l'istruzione delle pratiche ed il rilascio della prescritta autorizzazione.

ART. 4

In coordinamento col piano di adeguamento e razionalizzazione della rete distributiva di cui all'articolo 11 della Legge 426/71, l'autorizzazione per l'apertura di nuove attività in locali non preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potrà essere rilasciata solo quando sia rispettata:

- a) la distanza di mt. 300 tra laboratori similari;
- b) la presenza di laboratori in rapporto alla densità della popolazione residente in funzione di l'esercizio ogni 1500 abitanti indipendentemente dalla tipologia.

Nell'ambito della Frazione, indipendentemente dal rapporto numerico, potrà essere consentita l'apertura di un solo laboratorio.

La distanza minima stabilita va misurata alla mezzaria degli ingressi sul percorso stradale più breve intercorrente tra il nuovo laboratorio e quello esistente.

ART. 5

Il Sindaco decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita, con propria determinazione sentito il parere dell'apposita commissione istituita presso il Comune e composta:

- dal Sindaco o dall'Assessore Delegato;
- da tre imprenditori locali della categoria;
- dal responsabile del Servizio n° 1 dell'Ussi di Magenta;
- dal Comandante della Polizia Municipale.

In caso di mancata designazione dei componenti da parte degli imprenditori locali della categoria, entro un perentorio termine prefissato, alla nomina provvede la Giunta Comunale.

La Commissione dura in carica 5 anni.

Svolge le funzioni di Segretario un impiegato appartenente alla Polizia Municipale.

La decisione del Sindaco deve essere adottata entro 90 gg. dalla richiesta, trascorso tale termine senza nessuna risposta, la domanda si intende respinta.

Contro il diniego motivato o per decorsi termini è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. della notifica.

ART. 6

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed è sottoposta d'ufficio a revisione quinquennale al fine di accertare della perduranza dei requisiti igienici sanitari.

ART. 7

L'autorizzazione è richiesta anche per chi intende gestire esercizi di raccolta e di recapito di imprese sia in sede fissa, sia in forma itinerante.

Tali esercizi devono essere gestiti dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, ovvero alle stesse vincolate da regolare contratto di appalto.

Nel caso di gestione esercitata da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, in luogo dovrà esserci una dichiarazione dalla quale risulti la qualità di dipendenza o di socio od eventualmente la copia del contratto di appalto.

Nell'ambito del territorio comunale l'esercizio itinerante di raccolta e di recapito da parte di titolare di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni dovrà essere preventivamente autorizzata in osservanza alle norme del presente regolamento.

L'esercizio dell'attività di raccolta e recapito in forma itinerante, qualora ne ricorreressero i presupposti, è subordinata all'iscrizione al registro esercenti mestieri ambulanti di cui all'articolo 121 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n° 773.

ART. 8

Gli esercizi di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono osservare l'orario di apertura e di chiusura, nonché gli orari per la raccolta e riconsegna con mezzi itineranti, che verranno stabiliti dal Sindaco, o suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 5.

Entro il mese di aprile di ogni anno, da parte della suddetta commissione, verrà predisposto un piano ferie estive in modo da garantire la presenza del pubblico servizio durante tale periodo.

All'interno di ogni esercizio ed a bordo di ogni mezzo itinerante dovrà essere esposto un cartello riportante gli orari di apertura e chiusura o di raccolta e consegna, nonché un tariffario con i prezzi massimi di ogni singola prestazione.

ART. 9

Le lavanderie ad umido, oltre che al reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre di :

- 1) un locale od uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- 2) un locale od uno spazio per la stiratura ed il deposito della biancheria pulita;
- 3) un gruppo di servizi composto da almeno un gabinetto con antigabinetto completo di almeno un lavabo per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti dei locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettoni.

ART. 10

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- 1) pavimenti impermeabili, con angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- 2) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento;
- 3) altezza, illuminazione e ventilazione riconosciute regolamentari a norma del vigente regolamento d'igiene.

ART. 11

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di 2^a classe, il Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta propone al Sindaco i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato anche mediante macchine o attrezzature che definiscano le varie fasi della lavorazione siti al piano terreno, ampi, illuminati ed areati direttamente dall'esterno e dotati di servizio ad uso esclusivo, con regolare antigabinetto e lavabo.

I locali o lo spazio oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove sia possibile, devono essere dotati di un impianto di areazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento: la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm..

Per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici, possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono essere osservate le seguenti norme:

- 1) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- 2) la pulizia dei filtri deve essere fatta all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera) ed in tempo e luogo da non recare danni alla salute delle persone e disturbo alla quiete pubblica;
- 3) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate;
- 4) si dovrà tenere, un registro sui quantitativi di solventi usati e sul conferimento dei rifiuti alle ditte di cui al punto 3); inoltre dovrà essere cura della ditta richiedere e tenere agli atti copia dell'autorizzazione della ditta smaltitrice;
- 5) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente areati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

ART. 12

Per le tintorie e le altre attività affini, il Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta, a secondo dell'attività, segnalerà le opportune modalità che gli interessati dovranno adottare ai fini autorizzativi dell'insediamento.

ART. 13

Il personale addetto alle lavorazioni di cui al presente regolamento, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide.

E' vietato assumere o mantenere in servizio del personale non munito del predetto libretto di idoneità sanitaria.

E' vietato al personale consumare vitto negli ambienti di lavoro.

ART. 14

I veicoli impegnati per trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta e all'uopo certificati annualmente.

La biancheria ed i capi di abbigliamento sporchi devono comunque essere racchiusi in sacchi o altri contenitori tenuti separati durante il trasporto.

ART. 15

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili, questi dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderia riconosciute idonei a tale scopo dal Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL territorialmente competente.

ART. 16

Qualora i locali o le attrezzature adibiti al servizio non rispondono più alle condizioni igienico sanitarie, ma dovranno essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo periodo di 60 gg. - prorogabili qualora l'impedimento sia dovuto a cause non riconducibili all'interessato - per l'esecuzione dei lavori prescritti.

ART. 17

Coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non avranno ottemperato saranno diffidati a chiudere l'esercizio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione della contravvenzione comminata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. in violazione dell'articolo 64 dello stesso.

ART. 18

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole del Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta nei riguardi del nuovo locale, sentita la commissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 19

In caso di subingresso a seguito dell'affitto o della cessione di esercizio o per altra causa, la domanda deve essere corredata come indicato nell'articolo 3, nonché dell'autorizzazione relativa all'esercizio ceduto che sarà archiviata dal competente Ufficio di Polizia Municipale.

Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 20

Gli esercizi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti all'osservanza dei termini e delle modalità operative, disposte per legge, in materia di prevenzioni incendi ed installazione di impianti di depurazioni in genere.

ART. 21

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, fatta salva ogni eventuale azione sanzionatoria.

ART. 22

Il Responsabile del Servizio n° 1 dell'USSL di Magenta, il locale Comando di Polizia Municipale e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate di far rispettare le norme del presente regolamento.

ART. 23

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti speciali, sono accertate e sanzionate con la procedura di cui agli articoli 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934, n° 383, con un minimo sanzionatorio di L. 100.000.

In caso di esercizio abusivo dell'attività o con autorizzazione sospesa, la sanzione minima è fissata in L. 400.000 ed il Sindaco ne ordina l'immediata cessazione.

Qualora non venga ottemperato l'ordine del Sindaco, si disporrà l'esecuzione forzata con l'applicazione della contravvenzione di cui all'articolo 17 del T.U.L.P.S. in violazione all'articolo 64 dello stesso.

ART. 24

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione locale concernente la soggetta materia ed in contrasto con le norme dello stesso.